



COMUNE DI SARACENA

(Provincia di Cosenza)

REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA E GESTIONE DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

REGOLAMENTO COMUNALE DI GESTIONE DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

INDICE

- Art. 1 – Oggetto, finalità e obiettivi del regolamento
- Art. 2 – Compostaggio domestico
- Art. 3 – Metodi alternativi di compostaggio domestico consentiti
- Art. 4 - Modalità di adesione al compostaggio domestico o collettivo
- Art. 5 – Albo compostatori
- Art. 6 - Riduzione TARI
- Art. 7 - Distribuzione compostiere
- Art. 8 - Attività di controllo e monitoraggio
- Art. 9 – Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali
- Art. 10 – Pubblicità del regolamento

Art. 1 – Oggetto, finalità e obiettivi del regolamento

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina del compostaggio domestico.

La pratica disciplinata ha come obiettivo:

- Di ridurre la quantità dei rifiuti organici conferiti presso gli impianti del ciclo dei rifiuti;
- Di aumentare la qualità delle frazioni di rifiuto conferito;
- Di ridurre i costi di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti organici;
- Di promuovere la produzione e l'utilizzo diretto da parte dei privati cittadini del compost.

Per compostaggio domestico si intende un processo di decomposizione naturale della frazione organica da raccolta differenziata (FORD). Questo processo avviene all'interno di una compostiera che facilita la decomposizione dei rifiuti inseriti.

La materia organica immessa nella compostiera col passare dei giorni si degrada diminuendo il suo volume iniziale e trasformandosi successivamente in compost.

Il compost prodotto si raccoglie e può essere utilizzato quale fertilizzante e ammendante per migliorare la struttura fisica del suolo da coltivare.

I vantaggi del compostaggio domestico possono essere ricondotti su tre livelli specifici d'interesse:

- sul piano economico:
 - Serve a valorizzare una risorsa che andrebbe a gravare sul sistema dei rifiuti;
 - Serve a ridurre i costi legati al trasporto della frazione organica;
 - Serve a ridurre i costi legati alla gestione dello smaltimento ed ai relativi costi connessi;
 - Serve a liberare forza lavoro e risorse economiche del comune;
- sul piano ambientale:
 - Riduce l'inquinamento legato al trasporto dei rifiuti organici;
 - Riduce la domanda di sacchetti per la raccolta;
 - Incentiva il ritorno all'uso dei terreni con pratiche di fertilizzazione naturale;
- sul piano sociale:
 - Promuove le buone pratiche in materia ambientale;
 - Promuove la vivibilità sostenibile;
 - Coinvolge sempre più i cittadini nel sistema di gestione consapevole del ciclo dei rifiuti;

Per frazione organica da raccolta differenziata (FORD) si intendono:

- scarti di frutta e verdura;
- gusci d'uovo sminuzzati;
- cellulosa (carta da cucina, fazzoletti di carta);
- scarti di cibo;
- trucioli di legno domestici;

- fondi di caffè ed i filtri di tè;
- ramaglie ed il legno purché sminuzzati;
- fiori recisi;
- foglie e sfalci d'erba di giardino;
- lettiera di piccoli animali;
- fibre naturali;
- quanto normalmente introdotto all'interno del contenitore adibito alla raccolta domiciliare della frazione organica.

Art. 2 – Compostaggio domestico

Il Comune promuove il trattamento in proprio della frazione organica da raccolta differenziata (FORD) attraverso il processo di compostaggio domestico.

L'utente che aderisce al compostaggio domestico lo deve condurre, oltre che nei limiti di legge e nel rispetto del vivere in comunità, nei limiti e nel rispetto delle prescrizioni di seguito specificate:

- 1) L'utente è tenuto ad avviare a recupero la frazione organica prodotta della propria abitazione;
- 2) L'utente, dal momento dell'iscrizione all'Albo dei Compostatori di cui all'art. 5, non potrà conferire al sistema di ritiro/raccolta rifiuti porta a porta i rifiuti organici destinati al compostaggio domestico, salvo il conferimento presso il centro di raccolta comunale e salvo esigenze particolari da comunicare tempestivamente;
- 3) Possono aderire al compostaggio domestico unicamente le utenze domestiche, comprese quelle condominiali, che dispongono di un'area verde (orto o giardino) non pavimentata, di proprietà privata o del condominio, di almeno 20 metri quadrati per componente del nucleo familiare che effettua il compostaggio domestico. In assenza dell'area a disposizione potrà essere conteggiato e preso in considerazione altro terreno di proprietà del richiedente il quale dovrà impegnarsi a trasportare presso lo stesso il rifiuto prodotto;
- 4) L'utente s'impegna ad applicare i principi del compostaggio domestico al fine dell'ottimizzazione del processo e dell'ottenimento di un compost di qualità, seguendo le istruzioni di esecuzioni, le indicazioni impartite dall'Ente e le migliori pratiche conosciute;
- 5) L'utente s'impegna ad utilizzare il compost risultante dall'attività di compostaggio per corretti fini agronomici nelle aree a verde di proprietà del singolo compostatore o del condominio nei casi di compostaggio condominiale;
- 6) Il compostaggio domestico deve essere realizzato in modo da non recare danno all'ambiente, costituire pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per le abitazioni circostanti. In caso di difficoltà di gestione del processo di compostaggio, dovrà essere avvertito l'ufficio tecnico comunale e/o l'impresa di gestione del servizio di raccolta. Il gestore del sistema di raccolta provvederà a consigliare la tecnica più idonea per risolvere le problematiche o al ritiro della compostiera in caso di impossibilità a continuare il compostaggio;

- 7) L'utente si impegna a sospendere immediatamente la pratica del compostaggio in caso di vertenze legali tra privati,
- 8) Il Comune declina ogni tipo di responsabilità derivante da eventuali contenziosi in merito;
- 9) Le compostiere vengono concesse in comodato d'uso gratuito da parte del Comune (se disponibili) e solo per le utenze con residenza e dimora principale, o acquistate e/o realizzate dal compostatore per come previsto dall'art. 3;
- 10) Le compostiere devono essere posizionate ad una distanza di almeno 5 metri dai confini di proprietà, che si estende a 10 metri nel caso del sistema a cumuli e buche. Restano ferme le norme vigenti in materia di codice civile.
- 11) Attività vietate:
 - È vietato miscelare altre tipologie di rifiuti con i rifiuti compostabili;
 - È vietato in ogni caso immettere, nei contenitori dei rifiuti compostabili, rifiuti diversi;
 - È vietato depositare i rifiuti nella compostiera quando il loro volume sia tale da impedire la chiusura del coperchio ed abbandonare i rifiuti nei pressi del contenitore;
 - È vietato danneggiare le compostiere offerte in comodato d'uso, impiegarle per usi impropri e trasportarle in luoghi diversi da quelli previsti;
 - È vietata la combustione dei rifiuti;
 - È vietato l'abbandono, lo scarico ed il deposito non autorizzato di qualsiasi tipo di rifiuto compostabile.

Art. 3 – Metodi alternativi di compostaggio domestico consentiti

Sono considerate valide per l'attività di compostaggio domestico le seguenti soluzioni tecniche alternative all'utilizzo della compostiera fornita in comodato d'uso gratuito dal comune:

- Composter chiuso: contenitore areato studiato per fare compostaggio in piccoli giardini normalmente in commercio in materiale plastico costruito con struttura tipo a campana dotato di coperchio in sommità per l'introduzione del materiale da compostare e di uno sportello inferiore per il prelievo del compost maturo.
- Composter fai da te: contenitore in rete metallica possibilmente plastificata, a maglia fine, rivestito con materiale ombreggiante tipo tessuto non tessuto o telo di juta, di forma cilindrica, dotato di coperchio in sommità per l'introduzione del materiale da compostare.
- Cassa di compostaggio: contenitore costruito in legno realizzato in modo da permettere una buona aereazione ed un facile rivoltamento.
- Buca e cumuli sul terreno: antichi metodi contadini per il recupero della materia organica e la concimazione dei terreni di campagna.
- Altre eventuali soluzioni tecniche potranno essere proposte singolarmente dalle utenze, il cui utilizzo sarà ritenuto valido previo accertamento di funzionamento da parte del personale incaricato dal Comune e/o dell'impresa di gestione del servizio di igiene ambientale.

Art. 4 - Modalità di adesione al compostaggio domestico o collettivo

Per l'adesione al compostaggio domestico l'utente deve presentare apposita istanza all'Ufficio Ambiente.

Gli utenti residenti e domiciliati che autocertificano il possesso e l'utilizzo di un'ideale ed efficiente compostiera posizionata su un'area verde (orto o giardino) di proprietà privata superiore alla superficie di cui al punto 3 dell'art. 2 della quale hanno l'effettiva disponibilità, vengono iscritte di all'Albo dei Compostatori.

Le utenze che richiedono al Comune la compostiera in comodato gratuito saranno iscritte all'Albo dei Compostatori, se risultate idonee, a seguito della consegna della stessa.

Per le utenze condominiali che intendono praticare il compostaggio domestico presso l'orto o il giardino in comproprietà (all'interno degli spazi condominiali), è necessario il consenso di tutti i condomini, anche di coloro i quali non hanno intenzione di praticare il compostaggio domestico. Nel caso di presenza di tale consenso, da dimostrare mediante copia del verbale dell'assemblea di condominio, l'amministratore condominiale (o in caso di assenza, un delegato condominiale) dovrà effettuare per l'intero condominio l'iscrizione unica all'Albo Compostatori, indicando l'elenco delle utenze che aderiscono a tale pratica.

Art. 5 - Albo compostatori

Il Comune redige e detiene l'albo dei compostatori contenente i dati delle utenze che hanno effettuato la domanda di adesione al compostaggio domestico.

Gli utenti che già prima della redazione dell'Albo dei compostatori effettuavano il compostaggio domestico dovranno effettuare l'iscrizione al suddetto Albo.

Art. 6 – Riduzione TARI

Le utenze iscritte all'albo dei compostatori potranno avere diritto alle eventuali riduzioni sulla tariffa che saranno previste nel regolamento di disciplina della tariffa sui rifiuti

Tale eventuale riduzione non potrà essere riconosciuta a chi si trova in posizione debitoria nel versamento della tariffa.

L'uso improprio della compostiera in violazione delle prescrizioni contenute nel presente regolamento comporta l'automatica ed immediata revoca ed esclusione dalla riduzione per l'intero anno di contestazione dell'irregolarità ed il ritiro della compostiera se fornita dal Comune.

Art. 7 - Distribuzione compostiere

Con apposito avviso pubblico predisposto dall'Ufficio Ambiente si provvederà all'assegnazione delle compostiere disponibili.

Le compostiere verranno assegnate in comodato d'uso con l'obbligo di restituzione in caso di mancata esecuzione del compostaggio e dell'uso improprio della stessa.

La distribuzione è riservata ai cittadini residenti che hanno domicilio nel territorio comunale. Il luogo dove dovrà essere posizionata la compostiera potrà essere anche non coincidente con il domicilio, nel qual caso dovrà esserne dimostrata la disponibilità (proprietà, affitto, usufrutto, ecc.) dell'area presso la quale posizionare la compostiera e su cui utilizzare il compost ottenuto.

Art. 8 - Attività di controllo e monitoraggio

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate in via prioritaria dalla Polizia Locale e da qualsiasi Agente di Polizia Giudiziaria.

Fatte salve le competenze degli organi preposti per legge al controllo, il Comune per il tramite del gestore del servizio di raccolta attiva la vigilanza ed il monitoraggio con cadenza almeno trimestrale al fine di verificare il rispetto del presente regolamento e raccogliere i dati relativi ai quantitativi di rifiuti organici non raccolti grazie al compostaggio domestico.

Le autorità preposte al controllo ed il soggetto gestore di cui al comma precedente sono autorizzati ad effettuare tutte le ispezioni che ritengano necessarie per l'accertamento dell'osservanza alle norme di cui al presente Regolamento.

Art. 9 – Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e le relative norme tecniche di attuazione, la normativa di settore statale e regionale per quanto di pertinenza, nonché dei regolamenti comunali.

Art. 10 – Pubblicità del regolamento

L'Amministrazione comunale provvederà alla campagna conoscitiva e pubblicitaria necessaria alla corretta applicazione del presente regolamento.

Il Regolamento sarà pubblicato come per legge.

Ogni altra disposizione di Regolamenti comunali contraria o incompatibile con il presente Regolamento si deve intendere abrogata.